

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 886-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI Antonio)

Comunicata alla Presidenza il 5 luglio 1993

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991; *b)* Scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'Accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991; *c)* Scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'Accordo di sede per il PAM di cui alla lettera *a)*, con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto con il Ministro dell'interno

con il Ministro di grazia e giustizia

con il Ministro del bilancio e della programmazione economica

con il Ministro delle finanze

con il Ministro del tesoro

con il Ministro dei trasporti

con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1993

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il Programma alimentare mondiale è un organismo congiunto FAO-ONU che opera a Roma fin dagli inizi degli anni Sessanta e ha sede, attualmente, in un edificio sulla via Cristoforo Colombo, dove sono allocate anche due divisioni della FAO. Con gli Accordi di cui si propone di autorizzare la ratifica l'Italia riconosce direttamente al PAM e ai suoi funzionari i privilegi e le immunità già accordati agli stessi, tramite la FAO.

Inoltre si impegna a mettere a disposizione locali adeguati per una definitiva sistemazione degli uffici del PAM, che saranno

probabilmente trasferiti in locali attigui a quelli già in via di acquisizione per la sede definitiva dell'IFAD.

Il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri, poichè la spesa annua di 1.600 milioni di lire, indicata nell'articolo 3, è pari al canone di affitto attualmente pagato dal Ministero degli affari esteri, nell'ambito del contributo alla FAO, che grava sullo stesso capitolo di bilancio.

La Commissione ha dato mandato al relatore di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

GRAZIANI Antonio, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: COMPAGNA)

19 maggio 1993

La Commissione esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CREUSO)

19 maggio 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime parere di nulla osta, per quanto di propria competenza.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991;

b) Scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'Accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991;

c) Scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'Accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo XX, sezione 46, dell'Accordo e dai due Scambi di lettere.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.600.000.000 annue a decorrere dal 1993, si provvede a carico del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.